POSIZIONE DELL'OPERATORE	ADEMPIMENTI
OPERATORI CHE HANNO AVVIATO L'ATTIVITA' DAL 29 AGOSTO 2017 AL 29 GIUGNO 2019 e che **non hanno effettuato alcuna denuncia**, in quanto rientranti nella platea dell'esenzione, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29, comma 2, D.Lgs n. 504/1995, dall'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.	***OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE*** del servizio di vendita all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, **entro il 31.12.2019**, mediante il modello allegato alla Direttiva 131411/RU in data 20.09.2019 (Circo Fipe - Allegato 2) acquisibile all'indirizzo in nota[1].
OPERATORI CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL SUAP[2] In epoca antecedente al 29 agosto 2017 e che **non hanno completato il procedimento tributario** di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia per effetto delle modifiche apportate all'art. 29, comma 2, D.Lgs 504/1995, dall'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.	***OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE*** servizio di vendita, **entro il 31.12.2019**, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, mediante il modello allegato alla Direttiva 131411/RU in data 20.09.2019, acquisibile all'indirizzo indicato alla nota n. 1 (Circo Fipe – Allegato n.2).
OPERATORI IN ESERCIZIO ALLA DATA DEL 29 AGOSTO 2017 **epoca antecedente** all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed **in possesso della licenza fiscale** di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995.	***NESSUN ADEMPIMENTO*** **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata, **fatta salva la necessità di aggiornamento**, nel caso siano intervenute **variazioni nella titolarità** dell'esercizio di vendita, nel periodo di soppressione dell'obbligo.
OPERATORI CHE HANNO AVVIATO ATTIVITA' A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2019	***NESSUN ADEMPIMENTO*** In quanto la comunicazione preventiva allo sportello unico attività produttive all'avvio della vendita al minuto (SUAP) per effetto delle previsioni contenute nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, **produce gli effetti[3] della denuncia ex art. 29, comma2 del D.Lgs. n. 504/95, all'Agenzia delle dogane.**
OPERATORI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI A CARATTERE TEMPORANEO E DI BREVE DURATA	***NESSUN ADEMPIMENTO*** Ciò in quanto la finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

1 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0

2 Acronimo di "Sportello Unico per le Attività Produttive", istituito in applicazione del DPR 7 settembre 2010 n. 160
"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".
Per effetto dell'art. 1 del Regolamento, il SUAP rappresenta l'unico punto di accesso per il cittadino in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

3 Tale previsione normativa dispone una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle Dogane.